Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Giovedì, 27 gennaio 1927 - ANNO V** — **Numero 21**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero delle comunicazioni (Casse di risparmio postali): Elenco dei libretti riusciti vincitori, per l'anno 1925, dei premi stabiliti dal R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, e del R. decreto 15 maggio 1924, n. 1033.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 193.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2294.
Approvazione del nuovo statuto dell'Ateneo di Brescia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 17 maggio 1906, n. 372, col quale fu approvato lo statuto dell'Ateneo di Brescia;
Veduta la domanda con la quale il presidente dell'Ateneo di Brescia chiede che sia approvato il nuovo statuto deliberato dall'assemblea dei soci nelle sedute del 27 gennaio, 28 dicembre 1924 e 31 maggio 1925;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Veduta la lettera n. 144, in data 9 settembre 1926, dell'Ateneo in parola;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto dell'Ateneo di Brescia, già approvato con il R. decreto 17 maggio 1906, n. 372.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto dell'Ateneo suddetto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 85. — COOP

Statuto dell'Ateneo di Brescia.

Scopo dell'Ateneo.

Art. 1.

L'Ateneo ha lo scopo di promuovere l'incremento delle scienze pure ed applicate, delle lettere, delle arti, con speciale riguardo alla città e provincia di Brescia.

Esso amministra i legati e le donazioni e ne eroga le rendite secondo le relative fondiarie e le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

Soci.

Art. 2.

L'Ateneo si compone di non più che ottanta soci effettivi, residenti nella città o provincia, salvo il disposto dell'art. 4, e di un numero indeterminato di soci corrispondenti, scelti fuori della provincia stessa.

Art. 3.

I soli soci effettivi hanno diritto di voto nelle deliberazioni, e sono eleggibili alle cariche.

Art. 4.

Il socio effettivo che abbandoni la residenza nella città o provincia passa fra i corrispondenti; ritornando, riprende di diritto la qualità di socio effettivo, anche se con ciò si venga temporaneamente a superare il numero stabilito dei soci effettivi.

Conserva invece permanentemente la qualità di socio effettivo il socio originario di Brescia o provincia.

Art. 5.

Tutti i soci hanno diritto di leggere alle adunanze accademiche propri scritti scientifici o letterari, di fare comunicazioni, proposte od interpellanze, e di usare della biblioteca e dell'archivio, conformandosi alle norme del regolamento.

Art. 6.

La nomina dei soci è fatta dall'assemblea su proposta del Consiglio. Le proposte del Consiglio, debitamente motivate, sono fatte in numero eccedente di un terzo i posti; se i posti vacanti sono meno di tre, il numero dei proposti sarà il doppio dei vacanti.

La votazione si fa per schede segrete, secondo le norme stabilite dall'art. 19.

E' in facoltà di ciascun socio designare al Consiglio nuovi soci da proporre.

La proposta dovrà essere controfirmata da altri due soci.

Il Consiglio esamina i titoli dei candidati proposti e con giudizio insindacabile forma la lista definitiva da sottoporre al voto dell'assemblea.

Art. 7.

L'assemblea potrà col voto di quattro quinti dei votanti radiare dal numero dei soci chi si sia reso indegno di appartenere all'Ateneo.

Presidenza e Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

L'Ateneo ha un presidente, un vice presidente ed un Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il presidente e il vice presidente durano in ufficio due anni; possono confermarsi per altri due, scorsi i quali, non sono più eleggibili per due anni alla carica ultimamente coperta.

La loro nomina si avvicenda per turno d'anno in anno; in caso di elezioni generali, dopo un anno esce d'ufficio il vice presidente.

Art. 10.

Il presidente, ed in sua assenza il vice-presidente, regge e rappresenta l'Ateneo, e ne manda ad effetto le deliberazioni; convoca le adunanze ordinarie e straordinarie e ne è il moderatore; presiede tutte le commissioni, e può delegare altri in sua vece.

L'Ateneo potrà nominare suo presidente onorario quello dei soci che, per le cariche occupate e i servizi prestati, siasi reso particolarmente benemerito dell'Ateneo stesso. L'eventuale proposta sarà fatta dal Consiglio. All'elezione si procederà come per le altre cariche.

Art. 11.

Il Consiglio d'amministrazione è composto del presidente, del vice-presidente, e di sei soci, che durano in carica tre anni. Ogni anno escono i due consiglieri anziani, e non possono rieleggersi se non dopo due anni. In caso di elezioni generali si sorteggiano nei primi due anni quelli che devono scadere.

Art. 12.

Il presidente convoca il Consiglio, quando lo reputa opportuno, o sull'istanza di due consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza di suffragi, coll'intervento di almeno quattro membri, oltre il presidente. A parità di voti decide il presidente.

Art. 13.

Il Consiglio tiene l'amministrazione economica dell'Ateneo, e prepara ogni anno i conti preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Due soci effettivi, eletti annualmente in dicembre, rivedono il consuntivo in qualità di revisori dei conti e ne riferiscono all'assemblea.

Segreteria.

Art. 14.

Un segretario eletto fra i soci effettivi, e residente in Brescia:

1° assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, redige i processi verbali delle adunanze, attende alla corrispondenza d'ufficio, alla contabilità, alla conservazione degli atti;

2° commemora i soci effettivi defunti;

3° nell'adunanza solenne di inaugurazione presenta un succinto rapporto sull'opera dell'Ateneo e dei soci nell'anno precedente;

4° compila i Commentari dell'Ateneo;

5° attende a tutti gli altri uffici, contemplati nel regolamento.

Art. 15.

Il segretario viene eletto nei modi stabiliti dall'art. 19. Ad ogni quadriennio è soggetto a nuova votazione.

Gli viene corrisposto l'assegno stabilito dal regolamento.

Art. 16.

Un vice segretario aiuta il segretario, e lo supplisce in caso di temporanea assenza.

Viene eletto nelle forme e nelle condizioni prescritte per il segretario.

Tale ufficio è gratuito.

Adunanze.

Art. 17.

L'anno accademico è inaugurato in adunanza solenne con discorso del presidente o di altro socio da lui designato.

Nella stessa adunanza sono distribuiti i premi aggiudicati nei vari concorsi.

L'Ateneo si riunisce ordinariamente una volta al mese per letture, conferenze, comunicazioni ed altri oggetti posti all'ordine del giorno, e in via straordinaria quando la presidenza lo stima opportuno, o quando dieci soci almeno ne facciano domanda.

Art. 18.

Le ferie accademiche decorrono dal 1° agosto al 31 ottobre.

Le memorie e le note che si leggono o si presentano nelle adunanze dell'Ateneo dovranno contenere indagini originali o inedite dirette all'incremento delle scienze, delle lettere, delle arti.

Art. 19.

Nel mese di dicembre in una prima adunanza si presenta e si vota il preventivo per l'anno susseguente e si prendono le deliberazioni inerenti alle varie fondiarie.

In una seconda adunanza si procede alla nomina delle cariche. La votazione si fa per schede segrete mandate a domicilio secondo le forme contemplate nel regolamento, e non è valida se non vi ha preso parte almeno la metà dei soci.

Ove la maggioranza assoluta manchi dopo due votazioni, si procede per ballottaggio fra quelli che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti si proclamano i soci più anziani per nomina.

Nella stessa adunanza e con lo stesso metodo si procede alla nomina dei nuovi soci.

Sono eletti quelli che ottengono il maggiore numero di voti.

Nel caso di parità di voti si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio.

Art. 20.

Anche persone, che non fanno parte dell'Ateneo, possono mandare comunicazioni, e con il consenso della presidenza, leggere propri scritti e discutere su questi e quelle.

Art. 21.

Di ogni scritto, che si legge all'Ateneo, deve essere depositata copia in archivio, e delle letture fatte e delle memorie presentate l'autore consegnerà un sunto alla segreteria.

Art. 22.

Le letture e le comunicazioni possono sempre dar luogo a discussioni tra i soci.

Art. 23.

Per deliberare in materia di amministrazione è necessaria la presenza di un terzo dei soci.

Qualora la seduta non fosse valida per il mancato intervento del prescritto numero di soci, sarà, per altro giorno, indetta nuova adunanza, che potrà deliberare con l'intervento di almeno un quarto dei soci.

Art. 24.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta o a scrutinio segreto.

Quest'ultimo modo si seguirà tutte le volte che si tratta di nomine o di decisioni, che involgono questioni personali, o quando sia richiesto da un quinto dei presenti.

Pubblicazioni.

Art. 25.

Le letture accademiche, le note e memorie presentate vengono, in sunto od integralmente, stampate nei Commentari a norma del regolamento.

Mutazioni e riforme dello statuto.

Art. 26.

Le proposte di modificazione dello statuto devono essere fatte per iscritto, firmate almeno da dieci soci e deliberate coll'intervento di un terzo dei soci effettivi e con due terzi dei suffragi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 194.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2348.
Diritti e tasse camerali per la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;

Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043, che estende alla Borsa valori di Trieste la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sull'ordinamento delle Borse del Regno;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Vista la deliberazione n. 8316 della Camera di commercio ed industria di Trieste in data 27 novembre 1926 concernente i diritti e tasse camerali per la Borsa valori;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio ed industria di Trieste è autorizzata a percepire i diritti e ad applicare le tasse qui sotto indicate:

a) su atti e certificati rilasciati dalla Camera e relativi ad operazioni compiute da agenti di cambio ed operatori di Borsa;

b) sulla quotazione dei titoli nel listino della Borsa valori di Trieste;

c) sulle tessere di riconoscimento e su quelle per l'ammissione nei recinti riservati della Borsa;

d) sul rilascio di certificati, atti, documenti e per il compimento di operazioni di spettanza delle autorità preposte alla Borsa, ai cui diritti direttamente percepiti da queste autorità è ammessa la partecipazione della Camera.

Art. 2.

I diritti di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 sono percepiti in base alla seguente tariffa:

1° per ogni legalizzazione di certificato di esecutorietà in materia di Borsa, L. 10;

2° per ogni certificato di correttezza commerciale agli effetti delle nomine ad agente di cambio, L. 50;

3° per ogni decreto del presidente della Camera per svincolo di cauzioni, oltre al rimborso delle spese inerenti alla relativa procedura ed alle pubblicazioni prescritte dalla legge, L. 50.

Art. 3.

La tassa sulla quotazione dei titoli, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, è applicata annualmente sui titoli delle società per azioni quotate nel listino ufficiale della locale Borsa valori.

La tassa è stabilita nella misura annua fissa di L. 100.

In più

per ogni milione e frazione di milione di capitale nominale:

per i primi 25 milioni, L. 50;

per i successivi fino a 50 milioni, L. 40;

per i successivi fino a 75 milioni, L. 30;

per i successivi oltre ai 75 milioni, L. 25.

Per le obbligazioni si applicano identici diritti, ragguagliati, per la parte proporzionale, all'ammontare complessivo delle obbligazioni di uno stesso istituto, ente o società ammesse e da ammettersi alla quotazione ufficiale.

Art. 4.

I diritti sulle tessere di riconoscimento, per l'ammissione nei recinti riservati della Borsa, di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1, sono percepiti in lire in base alla seguente tariffa:

a) tessere di riconoscimento per l'ingresso in Borsa, annue L. 200: per ingresso giornaliero, L. 10;

b) tessere per ingresso nei recinti riservati:

1° agenti di cambio, L. 100 annue;

2° operatori, banchieri, cambiavalute e commissionari, L. 400 annue;

3° direttori e procuratori di Istituti di credito, L. 600 annue;

4° rappresentanti autorizzati di agenti di cambio, L. 150 annue;

5° impiegati di Istituti di credito, di banchieri, di cambiavalute e di commissionari, L. 300 annue;

6° fattorini di agenti di cambio, L. 100 annue;

7° per gli altri fattorini, L. 150 annue.

I prezzi suddetti sono comprensivi dei rimborsi di spese di illuminazione, ventilazione e riscaldamento in Borsa.

Sono però dovuti per entrambe le tessere di cui ai capoversi *a)* e *b)* i rimborsi di spese di bollo.

Gli agenti di cambio muniti di regolare tessera hanno diritto, per il periodo a cui la stessa si riferisce, alla gratuita distribuzione in Borsa del listino ufficiale; per la distribuzione del listino fuori Borsa devono essere rimborsate le spese relative.

Art. 5.

I certificati rilasciati dalle autorità preposte alla Borsa valori di Trieste, di cui alla lettera *d)* dell'art. 1, sono sottoposti, oltre ai particolari diritti di competenza delle autorità stesse, ad un diritto fisso di L. 5, a favore della Camera di commercio ed industria di Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 165. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 195.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2354.

Estensione al personale della Regia aeronautica delle disposizioni relative alla concessione della croce al merito di guerra e della croce di guerra al valor militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, concernente l'istituzione di una croce al merito di guerra, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195 — che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per titoli comuni di cui al R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205 — e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese al personale della Regia aeronautica le disposizioni contenute:

a) nel R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, e successive modificazioni, relativamente alla istituzione della croce al merito di guerra;

b) nel R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, e successive modificazioni, che differenzia la croce di guerra al valor militare da quella concessa per titoli comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 173. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 196.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1926, n. 2355.

Autorizzazione al comune di Valdinizza a trasferire la sede municipale dalla frazione Poggio Ferrato a quella di Casa Schiavo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda con cui il podestà di Valdinizza, in esecuzione della deliberazione 23 agosto 1925 del Consiglio comunale, chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Poggio Ferrato a quella di Casa Schiavo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di Pavia in adunanza 26 giugno 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza del 1° dicembre c. a., le cui considerazioni s'intendono nel presente decreto riportate;

Visti la legge comunale e provinciale, il relativo regolamento ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valdinizza è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Poggio Ferrato a quella di Casa Schiavo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 174. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 197.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1926, n. 2352.

Costituzione della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » ed approvazione dello statuto relativo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di riunire in un sol fascio le forze degli ufficiali in congedo d'Italia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita la « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » per provvedere con efficace concorso agli scopi che lo Stato intende perseguire nel campo della preparazione spirituale e tecnica degli ufficiali in congedo delle forze armate.

L'ente sarà disciplinato con apposito statuto che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ha personalità giuridica propria.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero della guerra, che la esercita di intesa coi Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Art. 3.

Alle spese di funzionamento dell'Unione si provvederà:

a) a partire dall'esercizio finanziario 1927-28, con il contributo dei Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle finanze, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e della Croce Rossa Italiana nella misura che sarà determinata dagli stanziamenti dei rispettivi bilanci;

b) con il reddito di eventuali donazioni nonchè colle elargizioni e con i proventi o contributi ammessi dallo statuto.

Per l'esercizio finanziario 1926-27 è autorizzata la somma di L. 400,000 da inscriversi nel capitolo 57 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio suddetto verso contemporanea diminuzione di L. 200,000 rispettivamente dallo stanziamento di ciascuno dei capitoli 24 e 38 dello stato di previsione medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1927 Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 171. — FERRETTI.

Statuto della « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia ».

Disposizioni generali.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Art. 2.

L'Unione si propone esclusivamente scopi educativi militari e li persegue inspirandosi all'opera e alle direttive del Governo Nazionale, che ha ridato ali alla vittoria e prestigio alle forze armate dello Stato.

Art. 3.

Nel nome del Re e della Patria, l'Unione affratella gli ufficiali in congedo per mantenerli spiritualmente e tecnicamente preparati ai doveri nazionali che loro incombono in pace ed in guerra.

L'Unione provvede perciò:

a) a tenere alto il morale degli ufficiali ed a tutelarne il prestigio;

b) ad affermare, sempre e dovunque, le gloriose tradizioni militari italiane, che, nell'osservanza della disciplina, del dovere e dell'onore, sintetizzano tutti gli obblighi di soldato e di italiano verso la Patria;

c) a sviluppare le attitudini professionali d'ufficiale;

d) a stringere e rendere più intimi i vincoli tra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio permanente.

Formazione e organi dell'Unione.

Art. 4.

L'Unione si compone di Sezioni che sono riunite in Gruppi provinciali.

Art. 5.

Organi dell'Unione sono:

a) il Comitato centrale;

b) i Comitati provinciali;

c) i Comitati di sezione.

Del Comitato centrale.

Art. 6.

Il Comitato centrale è composto del presidente dell'Unione, di quattro vice-presidenti, del segretario generale e di dieci membri.

Il presidente dell'Unione, i vice-presidenti ed il segretario generale sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina e per l'aeronautica. I membri sono nominati con decreto Ministeriale e le norme relative alla designazione dei membri stessi saranno stabilite nel regolamento generale di cui al successivo art. 35.

Per gravi motivi o per gravi irregolarità amministrative, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra d'intesa coi Ministri per la marina e per l'aeronautica, può essere disciolto il Comitato centrale e provvedersi temporaneamente per mezzo di un Commissario straordinario.

Art. 7.

Il Comitato centrale è chiamato a deliberare sulle proposte di modificazioni dello statuto e del regolamento generale e sul bilancio da presentare all'approvazione governativa. Si pronuncia sull'andamento generale dell'Unione e sulle questioni che il presidente creda di sottoporre al suo esame.

Traccia istruzioni, direttive e programmi per l'azione dell'Unione, dei Gruppi provinciali e delle Sezioni.

Provvede inoltre in tutti gli altri casi contemplati dallo statuto e dal regolamento generale e, se necessario, provvede allo scioglimento di Gruppi provinciali e di Sezioni.

Art. 8.

Il presidente rappresenta l'Unione in tutti i suoi rapporti sia in Italia che nelle Colonie; è preposto al suo funzionamento generale e ne ha la responsabilità.

In caso di assenza o di impedimento, delega un vice-presidente a surrogarlo.

Egli dà opera all'attuazione dei còmpiti dell'Unione in armonia con gli ordinamenti militari dello Stato sotto il cui alto patronato essa sorge. Invigila perciò all'osservanza delle norme all'uopo emanate e allo svolgimento dei programmi, sovraintende ai Comitati provinciali e di Sezione, ne coordina l'azione e ne regola le iniziative.

Nomina e revoca i presidenti di Gruppo provinciale e di Sezione, e ne accetta le dimissioni. Provvede in tutti gli altri casi previsti dallo statuto e dal regolamento dell'Unione, compresa la temporanea sostituzione dei Comitati con commissari reggenti dei quali determina di volta in volta il mandato.

In caso d'urgenza, prende di sua iniziativa i provvedimenti di competenza del Comitato centrale, alla ratifica del quale sottopone poi il proprio operato.

Del Comitato provinciale.

Art. 9.

Il Comitato provinciale si compone del presidente del Gruppo e di sei membri che egli nomina e tra i quali sceglie due vice-presidenti ed il segretario del Gruppo.
Il Comitato entra in carica dopo la convalidazione del presidente dell'Unione.

Art. 10.

Il Comitato provinciale avvisa ai modi di promuovere l'incremento dell'Unione nella Provincia e di imprimere alle Sezioni un movimento concorde che ne renda sempre più efficace ed armonica l'azione. Rivede ed approva i regolamenti interni delle Sezioni.

Art. 11.

Il presidente rappresenta il Gruppo provinciale, esercita la vigilanza sulle Sezioni, propone la nomina dei rispettivi presidenti ed, occorrendo, lo scioglimento degli organi direttivi. In caso di urgenza, li sospende e sostituisce precariamente con appositi commissari reggenti, in attesa dei provvedimenti definitivi dell'autorità centrale a cui riferisce immediatamente. Qualora debba assentarsi o sia altrimenti impedito, delega un vice-presidente a surrogarlo.

Art. 12.

Ogni qualvolta trattisi di concretare norme d'ordine generale o di notevole importanza, oppure di concordare una linea di condotta comune per le Sezioni del Gruppo, il presidente del Gruppo potrà fare intervenire alle sedute del Comitato provinciale i presidenti delle Sezioni interessate.

Della Sezione e del suo Comitato.

Art. 13.

In ogni Comune del Regno, in cui sianvi almeno 25 ufficiali aderenti all'Unione, potrà, previa autorizzazione del Comitato centrale, costituirsi una Sezione dell'Unione.
L'atto costitutivo sarà sottoposto a ratifica del Comitato centrale. Per eccezionali condizioni di territorialità derivanti dalla fusione di più Comuni in uno solo, il Comitato centrale potrà acconsentire che in ciascuno dei Comuni nuovi aggregati si costituisca una Sezione o continui a funzionare quella che già vi esista.
Gli ufficiali, che non possano costituirsi in Sezione nel Comune di residenza, potranno inscriversi nella Sezione di altro Comune della Provincia.
Gli ufficiali residenti all'estero potranno inscriversi in una qualsiasi Sezione del Regno.

Art. 14.

La costituzione e l'azione della Sezione vanno conformate allo statuto, ai regolamenti ed alle direttive dell'Unione.

Art. 15.

Il Comitato si compone del presidente della Sezione e di sei membri che egli nomina e tra i quali sceglie due vice-presidenti e il segretario della Sezione.
Il Comitato entra in carica dopo la convalidazione del presidente dell'Unione.

Art. 16.

Il Comitato compila il regolamento interno, decide sulle ammissioni e dimissioni di soci e assiste col suo consiglio il presidente nelle questioni più gravi e nell'azione da svolgersi per lo sviluppo della Sezione.

Art. 17.

Il presidente rappresenta la Sezione, cura l'applicazione delle istruzioni e delle direttive centrali e l'attuazione dei programmi dell'Unione ed è preposto agli ordinamenti interni ed all'amministrazione della Sezione.
Qualora debba assentarsi, o sia altrimenti impedito, delega un vice-presidente a surrogarlo.

Art. 18.

Due volte all'anno convoca gli ufficiali inscritti nella Sezione, in regola con il pagamento delle quote personali stabilite, per dar conto della gestione precedente, per esporre il nuovo programma istituzionale e finanziario e per mettere in discussione eventuali proposte.

Art. 19.

La Sezione può anche, previa autorizzazione del presidente dell'Unione, costituire un Circolo per agevolare con un decoroso ritrovo l'affiatamento degli ufficiali.
Le gestioni economiche della Sezione e del Circolo dovranno essere completamente distinte; ma l'azione delle due istituzioni sarà coordinata dal presidente della Sezione secondo norme dei regolamenti interni.

Art. 20.

La Sezione non può pubblicare periodici propri, nè dare l'adesione ad altre organizzazioni, senza autorizzazione del presidente dell'Unione.

Del tesoriere economo e dei sindaci.

Art. 21.

Il Comitato centrale ed i singoli Comitati provinciali e di Sezione scelgono fuori dei propri componenti un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti che dura in carica un anno e può essere confermato.
La nomina del tesoriere economo spetta al presidente.

Delle Corti di disciplina.

Art. 22.

Presso il Comitato centrale e presso ciascun Comitato provinciale è costituita, con ufficiali appartenenti all'Unione ma non ai Comitati stessi, una Corte di disciplina che dura in carica un anno.
La prima si compone del presidente e di 8 membri effettivi e 3 supplenti, è nominata dal Ministro per la guerra d'accordo con quelli per la marina e per l'aeronautica, e si chiama Corte centrale di disciplina.
Le norme per la designazione dei componenti la Corte centrale di disciplina saranno stabilite dal regolamento generale.

Le altre si compongono del presidente, di 4 membri effettivi e 2 supplenti, sono nominate dal Comitato centrale, e si chiamano Corti di disciplina.

La composizione delle singole Corti potrà essere modificata ove occorra metterla in relazione col grado dell'inscritto da giudicarsi.

In assenza del presidente ne assume le funzioni l'ufficiale più elevato in grado od anzianità.

Degli ispettori tecnici.

Art. 23.

Nelle sedi che saranno designate dai Ministeri e dagli altri enti interessati potranno istituirsi ispettori tecnici i quali vigilino e consiglino quanto contribuisce alla preparazione ed allo sviluppo delle attitudini professionali d'ufficiale.

La nomina e le attribuzioni degli ispettori, da scegliersi tra gli inscritti all'Unione, saranno regolate secondo norme emanate dal Ministero della guerra di intesa con i Ministeri e gli altri enti interessati.

Degli ufficiali inscritti nell'Unione.

Art. 24.

Possono far parte dell'Unione gli ufficiali delle forze armate dello Stato in congedo temporaneo od assoluto, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e gli ufficiali della Croce Rossa Italiana.

Sono esclusi quelli che, per precedenti o tendenze, contrastino con l'indirizzo ed i propositi che l'Unione si prefigge.

Le domande d'ammissione debbono essere fatte al Comitato di sezione, nei modi e alle condizioni dettate dal regolamento generale.

Un elenco degli ammessi, ed uno dei non ammessi con le relative decisioni motivate, saranno inviati al Comitato provinciale.

Il Comitato di sezione, prima di decidere sui casi dubbi, sentirà il parere della Corte di disciplina provinciale.

Contro la decisione del Comitato di sezione l'aspirante al l'ammissione può ricorrere al Comitato centrale che, sentita, ove occorra, la Corte centrale di disciplina, deciderà definitivamente.

Art. 25.

L'inscritto assume diritti ed obblighi previsti o derivanti dallo statuto dell'Unione e dai regolamenti.

L'inscritto è munito di tessera personale di riconoscimento con fotografia e di distintivo dell'Unione.

Art. 26.

L'inscritto è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

a) censura;
b) sospensione;
c) invito alle dimissioni;
d) eliminazione dai ruoli dell'Unione.

Le norme procedurali per l'applicazione dei suddetti provvedimenti disciplinari sono contenute nell'allegato al presente statuto.

Art. 27.

L'inscritto viene cancellato dai ruoli dell'Unione:

a) per la perdita del grado di ufficiale;
b) per dimissioni accettate dal competente Comitato;
c) per mora di un anno nel pagamento dei contributi personali;
d) per eliminazione dai ruoli dell'Unione.

Anno finanziario e proventi.

Art. 28.

L'anno finanziario decorre dal 1° novembre.

Art. 29.

Sono cespiti di entrata:

a) per l'Unione: l'importo dell'acquisto della tessera di riconoscimento, della marca annuale e del distintivo dell'Unione;

b) per le Sezioni: le quote personali periodiche stabilite dai regolamenti interni;

c) per l'Unione, per i Gruppi provinciali e per le Sezioni, contributi e sovvenzioni eventuali.

Art. 30.

Alla ripartizione delle entrate di cui alla lettera c) dell'articolo precedente ed allo stanziamento dei fondi, occorrenti per le spese dei Comitati provinciali, provvede il Comitato centrale.

Art. 31.

Nel mese di luglio le Sezioni, a mezzo del segretario e del cassiere economo e previo esame del Collegio dei sindaci, compilano il loro bilancio preventivo annuale e lo trasmettono, insieme col bilancio preventivo del Circolo, al Comitato del rispettivo Gruppo provinciale.

Il Comitato della Provincia riassume i bilanci delle Sezioni e dei Circoli dipendenti in due separati riepiloghi e li trasmette, insieme con le eventuali osservazioni e col proprio bilancio preventivo, compilato ed esaminato in analogia al precedente comma, al Comitato centrale.

Questo, a mezzo del segretario generale e del cassiere economo, e previo esame del Collegio dei sindaci, riepiloga tutti i bilanci degli enti dipendenti, vi aggiunge il proprio, e trasmette il tutto al Ministero della guerra per l'approvazione.

L'approvazione del Ministero della guerra è data, previo esame di un Comitato di controllo composto di quattro membri, e cioè: di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e del direttore capo della ragioneria centrale del Ministero della guerra.

Uguale procedimento si segue per i bilanci consuntivi, che devono essere inoltrati dalle Sezioni entro il mese di febbraio.

Bandiera.

Art. 32.

L'Unione nazionale, i Gruppi provinciali e le Sezioni hanno la bandiera, la quale è affidata alla Presidenza.

La bandiera è identica a quella dell'Esercito, e porta sui nastri azzurri la scritta in oro: « Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia » con l'aggiunta, per i Gruppi provinciali e per le Sezioni, della rispettiva denominazione.

L'Unione nazionale nelle Colonie.

Art. 33.

Nelle città capoluogo e negli altri centri delle Colonie, potrà essere autorizzata la costituzione di Sezioni.

Nelle città capoluogo verrà costituito un Gruppo che prenderà nome dalla Colonia.

Art. 34.

Per la costituzione e il funzionamento delle Sezioni e dei Gruppi valgono di massima le prescrizioni e le modalità stabilite per le Sezioni e per i Gruppi provinciali del Regno.

La scelta e la nomina dei presidenti del Gruppo e delle Sezioni, per le Colonie, sono riservate al Ministero della guerra di concerto con quelli della marina, dell'aeronautica e delle colonie.

Disposizioni finali.

Art. 35.

Il regolamento generale dell'Unione, da compilarsi dal Comitato centrale, darà le norme esecutive dello statuto, e stabilirà anche le retribuzioni per le diverse cariche. Il regolamento generale dovrà essere emanato dal Ministero della guerra di concerto con i Ministeri e gli altri enti interessati.

Il regolamento interno delle singole Sezioni dovrà essere ratificato dal presidente dell'Unione.

Art. 36.

Il presente statuto ed ogni altra disposizione statutaria, a complemento e a modificazione, dovranno essere approvati dal Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica e per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

VOLPI.

(ALLEGATO ALLO STATUTO).

PROCEDURA DISCIPLINARE.

Art. 1.

Hanno facoltà di prendere i provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 26 dello statuto dell'Unione i Comitati di sezione, i Comitati provinciali e il Comitato centrale: ma soltanto su conforme parere della Corte di disciplina o della Corte centrale possono deliberare la eliminazione dai ruoli.

I provvedimenti disciplinari, di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) di detto articolo, non sono applicabili a presidenti di Gruppo provinciale o di Sezione, nè agli inscritti investiti di cariche pubbliche di nomina governativa, o membri del Parlamento, se non per deliberazione del Comitato centrale, su conforme parere della Corte centrale di disciplina.

Art. 2.

La sospensione, come provvedimento di cautela, può essere inflitta, in caso d'urgenza, anche dal solo presidente, salvo ratifica da parte del Comitato, entro dieci giorni.

Questa sospensione si applica ogni qualvolta l'inscritto come tale, o come ufficiale, o come cittadino, venga sottoposto a procedimento disciplinare o penale per motivi che possano ledere il carattere o l'onorabilità.

Art. 3.

Quando l'esito del procedimento disciplinare o penale non implichi di per sè necessariamente la cancellazione dai ruoli dell'Unione, il Comitato deciderà se revocare o far cessare la sospensione o prendere altri provvedimenti disciplinari, non escluso quello di deferire la posizione dell'inscritto all'esame della Corte di disciplina o della Corte centrale.

Art. 4.

Contro un provvedimento disciplinare non condizionato a parere della Corte di disciplina, l'inscritto può ricorrere alla Corte stessa, la quale opinerà o per la conferma del provvedimento, o per l'annullamento con o senza rinvio al Comitato, per nuovo esame e decisione.

Art. 5.

Contro la eliminazione dai ruoli proposta da una Corte di disciplina, è ammesso appello alla Corte centrale di disciplina, la quale potrà confermare la decisione o annullarla rinviando il caso a nuovo esame del Comitato che si pronunzierà definitivamente, previa nuova istruttoria integrale o supplementare.

Art. 6.

L'inscritto, che venga a trovarsi in posizione la quale possa tornare in pregiudizio del suo buon nome, può chiedere al competente Comitato di far esaminare il suo caso dalla Corte di disciplina.

Art. 7.

La Corte di disciplina non può essere investita dell'esame di un caso che dalla Presidenza del Gruppo provinciale o della Sezione, anche se l'esame sia provocato da domanda dell'interessato.

La Corte centrale di disciplina ne è investita dal presidente dell'Unione.

Art. 8.

La Corte di disciplina si pronuncia normalmente sulla base degli elementi che le vengono comunicati dal Comitato; ma se questi risultino insufficienti può completare l'inchiesta e procedere alle contestazioni che ritenga necessarie, oppure chiedere al Comitato una inchiesta o una documentazione più esauriente sui punti che essa preciserà.

Art. 9.

Le deliberazioni dei Comitati e delle Corti di disciplina vengono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 10.

La perdita del grado d'ufficiale ha per effetto la cancellazione dai ruoli dell'Unione dal giorno in cui è pubblicata nel Bollettino del Ministero, o risulta notificata da precedente partecipazione ufficiale alle autorità gerarchiche.

Art. 11.

Se l'inscritto è ufficiale in due distinte forze armate dello Stato, la perdita del grado d'ufficiale nel ruolo da cui non ripete il suo titolo d'ammissione nell'Unione nazionale non

ha per effetto la immediata cancellazione dai ruoli dell'Unione, sibbene l'esame disciplinare per l'eventuale eliminazione dai ruoli.

Art. 12.

Le dimissioni hanno effetto dall'accettazione del competente Comitato.

Art. 13.

La domanda e l'accettazione di dimissioni non comportano di massima motivazione specifica.

Le domande motivate di modo scorretto non saranno accolte e potranno essere oggetto d'esame per eventuale eliminazione dai ruoli.

Art. 14.

L'invito alle dimissioni deve trovar ragione in motivi che possano eventualmente dar luogo ad eliminazione dai ruoli.

Art. 15.

L'inscritto, che per due volte in 12 mesi incorra nella censura, può essere invitato a dimettersi.

Art. 16.

L'inscritto che, entro il termine prefissogli, non ottemperi all'invito a dimettersi, viene deferito alla Corte di disciplina per la eliminazione dai ruoli.

Art. 17.

La cancellazione dai ruoli dell'Unione per mora nel pagamento di contributi personali è dichiarata dal competente Comitato, previ opportuni accertamenti e contestazioni, ed ha effetto dal giorno successivo al compimento dell'anno di mora.

Art. 18.

I provvedimenti disciplinari vengono comunicati all'inscritto dal presidente o dal vice presidente delegato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sospensione e la cancellazione dai ruoli dell'Unione sono notificate al Gruppo provinciale od alla Sezione per mezzo dell'albo degli inscritti e al presidente dell'Unione mediante apposita comunicazione che dia ragione del provvedimento.

Art. 19.

Un elenco nominativo degli ufficiali non ammessi nel l'Unione nazionale sarà comunicato ogni semestre dal presidente dell'Unione all'Amministrazione centrale da cui essi dipendono.

Saranno invece indicati di volta in volta dal presidente stesso alla competente Amministrazione centrale gli ufficiali dimessisi dall'Unione in seguito ad invito o incorsi nella eliminazione dai ruoli.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica:

MUSSOLINI.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:

VOLPI.

Numero di pubblicazione 198.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1927, n. 41.

Istituzione della Commissione di disciplina per il personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 agosto 1924, n. 1262, contenente le norme per il passaggio al Ministero dei lavori pubblici degli uffici e del personale delle Nuove costruzioni ferroviarie;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, riguardante la istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici della Direzione generale delle Nuove costruzioni ferroviarie e la sistemazione organica del personale addettovi;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, che approva il regolamento del personale ferroviario;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che in attesa della emanazione del regolamento previsto dall'art. 10 del citato R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, si rende necessario istituire presso il Ministero dei lavori pubblici un organo atto a giudicare, nei casi previsti, sulle mancanze disciplinari del personale appartenente al ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie, nonchè a stabilire le norme per regolare la materia disciplinare;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non sarà stato pubblicato il regolamento di cui all'art. 10 del R. decreto 25 marzo 1926, n. 548, la materia disciplinare, per quanto riguarda il personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie, sarà regolata dai seguenti articoli.

Art. 2.

La competenza a giudicare delle mancanze disciplinari del personale del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie sarà devoluta ad una Commissione di disciplina costituita da tre funzionari appartenenti al ruolo suddetto, di cui uno avente grado non inferiore al 4°, che la presiederà, e due dei gradi 5° o 6°. Saranno inoltre nominati due membri supplenti fra i funzionari degli stessi gradi 5° e 6°.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano il quale è, a sua volta, sostituito da uno dei membri supplenti. Un impiegato del ruolo delle Nuove costruzioni ferroviarie, di grado non inferiore al 9°, disimpegnerà le funzioni di segretario.

Se un funzionario membro della Commissione di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade senz'altro dall'incarico conferitogli.

Art. 3.

Per quanto riguarda la procedura delle sanzioni disciplinari, la Commissione di cui all'articolo precedente si at-

terrà alle disposizioni contemplate dai Capi VIII e IX e dall'art. 115 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 12 aprile 1926. Per le mancanze commesse dal personale proveniente dall'Amministrazione ferroviaria anteriormente a tale data e per le quali non ancora sia stato chiuso il procedimento disciplinare, fermo restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti per quanto riguarda la composizione della Commissione di disciplina e le forme dei procedimenti, si applicano le sanzioni disciplinari previste dal regolamento del personale ferroviario approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 175. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 199.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1927, n. 43.

Modificazioni al R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, che approva il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 32 e 41 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614, che approva il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione civile dell'interno;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono modificati gli articoli 8 e 23 del regolamento interno per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno nel senso che nell'art. 8 alle parole « del direttore capo della Ragioneria del Ministero dell'interno » sono sostituite: « un ispettore superiore di Ragioneria del Ministero dell'interno ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 178. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1927.

Estensione della facoltà del pagamento rateale nella sottoscrizione al nuovo Prestito Nazionale 5 per cento, agli effetti della costituzione della cauzione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale fu istituito il nuovo Prestito Nazionale consolidato 5 per cento;
Visto il decreto Ministeriale 15 novembre 1926, col quale vennero dettate le norme per la pubblica sottoscrizione al Prestito medesimo;
Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, col quale fu stabilito che gli esercenti il commercio di vendita al pubblico sono tenuti a prestare una cauzione in contanti od in titoli del Prestito suddetto;
Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1926 contenente le norme per l'esecuzione del predetto R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174;
Riconosciuta l'opportunità di agevolare la costituzione delle cauzioni in titoli del Prestito suddetto;

Decreta:

Art. 1.

La facoltà del pagamento rateale concessa dall'art. 8 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, ai sottoscrittori del nuovo Prestito Nazionale 5 per cento di un capitale nominale superiore a L. 1000, è estesa, ai soli fini ed effetti della cauzione prevista dall'art. 2 del R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2174, anche ai sottoscrittori di un capitale nominale non inferiore a L. 500.

Art. 2.

Le Commissioni comunali, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, hanno facoltà di accettare, temporaneamente, a corredo della domanda di licenza prescritta dall'art. 1 del R. decreto legge medesimo, anche certificati di sottoscrizione rateale direttamente effettuata dal datore della cauzione, fino a che questi non abbia costituito presso la sezione di Regia tesoreria la cauzione coi certificati interamente liberati.

Roma, addì 20 gennaio 1927 . Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1927.

Proroga dei termini per la sottoscrizione al Prestito Nazionale 5 per cento, agli effetti della costituzione della cauzione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale 15 novembre 1926, che determina il periodo di sottoscrizione del Prestito nel Regno autorizzato col R. decreto-legge 6 novembre detto, n. 1831, e cioè dal 18 novembre stesso a tutto il 18 gennaio 1927;

Veduto l'articolo 9 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1926, col quale fu disposto che il termine utile per il versamento delle cauzioni, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico, scade col 31 gennaio 1927;

Ritenuta l'opportunità di accogliere il desiderio manifestato da diverse organizzazioni fasciste della classe dei commercianti, che intendono giovarsi della facoltà di versare la cauzione stessa in titoli del Prestito del Littorio, direttamente sottoscritti;

Ritenuto che, allo scopo di agevolare il procedimento tecnico per la costituzione dei depositi cauzionali dei commercianti, occorre congruamente prorogare il termine già stabilito, a tale effetto, al 31 gennaio 1927;

Decreta:

Art. 1.

Al solo fine della prestazione delle cauzioni di cui all'articolo 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, la sottoscrizione pubblica al Prestito Nazionale consolidato 5 per cento, autorizzato col R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, è prorogata, nel Regno, a tutto il 31 gennaio 1927.

Art. 2.

Il termine del 31 gennaio 1927, già stabilito con l'art. 9 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1926 per la costituzione dei depositi cauzionali dei commercianti, è prorogato al 31 marzo 1927.

Roma, addì 17 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1927.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 4 settembre 1925, col quale il signor De Angelis Adolfo venne, fra gli altri, autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino;

Considerato che detto agente di cambio ha rassegnato le dimissioni in data 18 novembre 1926;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del signor De Angelis Adolfo da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino, con effetto dal 18 novembre 1926, restando di conseguenza revocata dalla data medesima, la nomina del signor Biondi Luigi a rappresentante di detto agente di cambio conferita col decreto Ministeriale 26 gennaio 1926.

Roma, addì 21 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1927.

Norme per conseguire l'autorizzazione per imbarcare in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'ACCORDO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, relativo all'impianto ed all'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1926, che stabilisce le norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Decreta:

Art. 1.

Quando nelle presenti norme si cita il Regio decreto-legge, senza indicarne gli estremi, s'intende quello del 3 settembre 1926, n. 1557.

Art. 2.

Coloro i quali intendono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 8 del Regio decreto-legge per imbarcare in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili nazionali dovranno presentare alla Capitaneria di porto di iscrizione conforme domanda corredata dai seguenti documenti:

1° estratto di matricola della gente di mare di 1ª categoria;

2° estratto, rilasciato dall'Istituto superiore postale e telegrafico di Roma, o dalla Scuola radiotelegrafisti del Varignano, del certificato di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili, di cui all'art. 6 del Regio decreto-legge;

3° certificato penale datato da tre mesi al più;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione fisica sana, adatta alle esigenze del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi, ed, in particolare, che possiede:

a) perfetta funzione auditiva, con assenza da qualunque alterazione morbosa in atto, o pregressa, degli organi dell'udito;

b) acutezza visiva (esclusa la correzione di eventuali vizi di rifrazione) non inferiore ai 2/3 in un occhio e ad 1/10 nell'altro, con assenza di daltonismo;

c) equilibrio psichico ed integrità del sistema nervoso.

Tutti gli anzidetti documenti devono essere redatti sulla prescritta carta da bollo.

Le Capitanerie di porto provvedono a richiedere alle competenti Regie procure il certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 3.

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge deve essere provato alla Capitaneria di porto di iscrizione con la presentazione dell'estratto di matricola della gente di mare di 1ª categoria, e, ove si tratti di assumere la direzione del servizio radiotelegrafico su navi adibite al trasporto passeggeri in viaggi transatlantici, di un certificato desunto dai ruoli d'equipaggio delle navi sulle quali il radiotelegrafista è stato imbarcato dal quale risulti l'esecuzione dei prescritti dieci viaggi transoceanici di andata e di ritorno.

Art. 4.

La navigazione acquistata in qualità di radiotelegrafista su Regie navi è valida agli effetti di cui all'articolo precedente. Tale navigazione sarà comprovata con la presentazione dell'estratto di matricola militare.

Art. 5.

L'avvenuta prova del possesso dei requisiti di cui al citato art. 10 del Regio decreto-legge deve risultare da annotazione da apporsi in matricola e sul titolo matricolare dell'interessato a cura della Capitaneria di porto di inscrizione.

Art. 6.

La sopravvenuta inidoneità fisica al servizio radiotelegrafico di bordo agli effetti dell'art. 14 del Regio decreto-legge potrà essere denunciato al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) dalla Società concessionaria, dal comandante della nave sulla quale il radiotelegrafista presta servizio, o dal funzionario incaricato delle ispezioni.

Il Ministero designerà l'ospedale militare presso il quale dovrà essere eseguita la visita e, a mezzo dell'autorità marittima, ordinerà al radiotelegrafista di presentarvisi.

Art. 7.

Dell'esito della visita il Collegio medico compilerà verbale in tre originali uno dei quali sarà rimesso al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile), uno sarà consegnato al radiotelegrafista, ed uno alla Società concessionaria.

A seconda dell'esito degli accertamenti il Ministero disporrà, o meno, la revoca dell'autorizzazione ai sensi del citato art. 14.

Nel periodo che intercede fra la comunicazione dell'ordine di presentazione alla visita, e le decisioni del Ministero, il radiotelegrafista non potrà prendere imbarco su navi mercantili nazionali in detta qualità.

Art. 8.

I radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di radiotelegrafista rilasciato ai sensi del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2223, per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 18 del R. decreto-legge, devono presentare domanda alla Capitaneria di porto di iscrizione unendovi i documenti di cui ai nn. 1°, 3° e 4° del precedente art. 2.

Le Capitanerie provvedono a richiedere alle competenti Regie procure il certificato generale del casellario giudiziario.

Art. 9.

Nel caso che i radiotelegrafisti di cui all'articolo precedente già posseggano all'atto della presentazione della domanda i requisiti prescritti dall'art. 10 del Regio decreto legge per assumere la direzione del servizio radiotelegrafico su navi per le quali sia obbligatorio l'imbarco di due o più radiotelegrafisti, o per imbarcare, come secondo radiotelegrafista sulle navi per le quali sia obbligatorio l'imbarco di più di due radiotelegrafisti, la prova del possesso di tali requisiti verrà desunta dai documenti allegati alla domanda completati, se del caso, coll'estratto di matricola militare e col certificato dei viaggi transoceanici compiuti su navi addette al trasporto passeggeri.

L'annotazione in matricola e sul titolo matricolare del possesso di tali requisiti, potrà, in questo caso, essere eseguita contemporaneamente a quella relativa all'autorizzazione ad imbarcare in qualità di radiotelegrafista su navi mercantili nazionali.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per la marina*:
SIRIANNI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 25 gennaio 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2132, che istituisce l'imposta personale progressiva sui celibi.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533;

Decreta:

§ 1. — Sono indetti i seguenti concorsi speciali per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e secondo grado:

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero o sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
1. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia. b) Istituto tecnico (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia. c) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	a) 22 - Napoli, Padova, Palermo 7, Trieste 6, Venezia 7. b) 29 Genova 2, Milano 2, Padova 4, Palermo 8, Trieste 7. Venezia 6. c) 9 - Padova 2, Palermo 4, Trieste 2, Venezia.
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		60

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero o sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
2. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	8 - Napoli 3, Palermo 4, Trieste.
3. Lettere classiche nel liceo.	Liceo: Lettere greche e latino.	2 - Napoli 2.
4. Lettere italiane e latine e storia negli istituti medi superiori.	a) Liceo: Lettere italiane e latine. b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia. d) Liceo femminile: Lingua e letteratura italiana e latina.	a) 2 - Genova, Torino. b) 2 - Palermo 2. c) 1 - Palermo.
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		5
5. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica. b) Liceo scientifico: Matematica e fisica. c) Istituto tecnico: Matematica e fisica. d) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	a) 1 - Padova. c) 2 - Padova. Venezia. d) 1 - Palermo.
Totale delle cattedre messe a concorso . . .		4

CONCORSI	CATTEDRE nei R. Istituti medi a cui il concorso dà accesso	Numero e sedi delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
6. *a*) **Lingua e letteratura inglese.**	*a*) Ginnasio: Lingua inglese. *b*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese. *c*) Istituto tecnico: Lingua inglese. *d*) Istituto magistrale: Lingua inglese. *e*) Liceo femminile: Lingua inglese. *f*) Scuola complementare: Lingua inglese.	*a*) 8 - Genova, Milano, Napoli 4, Padova, Torino. *c*) 2 - Napoli. Venezia. *d*) 3 - Milano, Palermo, Torino. *f*) 6 - Milano 3, Napoli 3.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	19
6. *b*) **Lingua e letteratura tedesca.**	*a*) Ginnasio: Lingua tedesca. *b*) Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca. *c*) Istituto tecnico: Lingua tedesca *d*) Istituto magistrale; Lingua tedesca. *e*) Liceo femminile: Lingua tedesca *f*) Scuola complementare: Lingua tedesca.	*a*) 8 - Genova, Milano, Napoli 3, Palermo 2, Pisa, *b*) 5 -Genova, Napoli 2, Palermo, Pisa. *c*) 2 - Milano, Palermo. *f*) 3 - Padova, Palermo, Venezia.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	18
6. *c*) **Lingua e letteratura spagnuola.**	*a*) Ginnasio: Lingua spagnuola. *b*) Istituto tecnico: Lingua spagnuola. *c*) Scuola complementare: Lingua spagnuola.	*a*) 2 - Palermo 2. *b*) 1 - Genova. *c*) 2 - Genova. Milano.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso	5
7. **Materie giuridiche ed economiche.**	*a*) Istituto tecnico: Istituzioni di diritto. *b*) Istituto tecnico: Economia politica, scienza finanziaria e statistica.	*a*) 3 - Bologna, Padova, Trieste. *b*) 1 - Trieste.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	4
8. **Costruzioni e topografia.**	*a*) Istituto tecnico: Costruzioni e disegno di costruzioni. *b*) Istituto tecnico: Topografia e disegno topografico.	*a*) 3 - Napoli, Padova, Palermo. *b*) 3 - Padova, Palermo, Pisa.
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	6

§ 2. — I concorsi di cui al precedente paragrafo hanno il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nei casi in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione per l'insegnamento delle discipline stesse.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda colonna per ognuno dei concorsi i titoli d'ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non

hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento.

Nella stessa tabella sono indicati (3ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*), e sono determinati (4ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

§ 3. — I professori di ruolo nelle scuole medie Regie o pareggiate sono considerati pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degl'istituti per cui il concorso è valido e occupino una cattedra che corrisponda a ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

§ 4. — Le tasse di ammissione sono le seguenti:

a) per i concorrenti che sono provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *a*) (titoli che hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando e per i professori di ruolo delle scuole medie o pareggiate che si trovino nelle condizioni del precedente paragrafo 3: tassa di L. 50;

b) per i concorrenti che siano provvisti di uno dei titoli indicati nella 2ª colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A* annessa al presente bando: tassa di L. 250; fatta eccezione di quelli di tali concorrenti che partecipano anche a un corrispondente concorso generale, per i quali la tassa di ammissione al concorso speciale è di L. 50.

§ 5. — Le tasse indicate nel precedente paragrafo si pagano all'Erario a mezzo di versamento diretto al Procuratore del registro locale.

§ 6. — Ai concorsi sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne.

§ 7. — Non sono ammesse le persone che alla data del presente bando abbiano meno di 18 anni di età o che abbiano superato l'età di 45 anni (50 per gli ex-combattenti); fatta eccezione delle seguenti categorie di persone che sono ammesse senza limite massimo di età:

a) insegnanti governativi di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di scuole governative, in attesa di nomina in ruolo;

b) insegnanti di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che hanno determinato il provvedimento di revoca) o sia stata soppressa;

c) insegnanti e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex insegnanti di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del Regio decreto 22 aprile 1923 n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite dei 45 anni.

Coloro che dichiarino di voler partecipare ai concorsi ai soli effetti del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio saranno ammessi senza il limite massimo di età.

§ 8. — Le domande di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 12, debbono indicare, con chiarezza e precisione, il cognome, nome, paternità, *il gruppo del concorso* a cui i candidati chiedono di partecipare, dimora e luogo ove essi intendono che sia fatta loro ogni comunicazione relativa al concorso e siano loro restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Fino a che non avvenga tale restituzione i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, Ufficio concorsi), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza, altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel § 9) i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'Ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'Ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla Autorità Comunale dove il candidato ha il suo domicilio e la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma del Sindaco deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di accettare il requisito della regolare condotta, civile e militare, dell'istante, con tutti i mezzi a sua disposizione e di escludere in conseguenza, a suo giudizio insindacabile, i candidati che non ritenga forniti di tale requisito. Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari della Autorità Comunale, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal Prefetto;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per gli ex combattenti o copia dello stato di servizio militare o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni delle autorità militari, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77;

g) originale o copia autentica del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonna 2ª) annessa al presente bando. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1922, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

h) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore;

i) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

m) ricevuta della tassa e del contributo (Mod. 72-A) rilasciata dal Procuratore del Registro locale.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*) *c*), *d*),*e*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel Comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

I candidati possono fare riferimento nella domanda solamente ai documenti e titoli già presentati in occasione del concorso generale indetto con D. M. 10 *novembre* 1926 fatta eccezione per quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente paragrafo che debbono essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente bando.

La tassa di ammissione di cui alla lettera *m*) sarà rimborsata soltanto nel caso che i corrispondenti concorsi siano revocati e non abbiano più luogo.

§ 9. — Coloro che intendono partecipare a più d'uno dei concorsi indicati nella 1ª colonna dell'elenco di cui al § 1, debbono presentare altrettante domande; una sola delle quali deve essere documentata in modo completo; a ciascuna delle altre debbono essere allegati i certificati di cui alle lettere *g*) ed *h*), il cenno di cui alle lettere *i*) ed *l*) e il documento di cui alla lettera *m*) del precedente paragrafo.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 2 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale debbono indicare nella domanda:

a) il nome e cognome dei propri genitori;

b) il luogo di residenza propria e della famiglia;

c) il concorso a cui chiedono l'ammissione; e debbono unirvi l'atto di nascita debitamente legalizzato dalle competenti autorità (§ 8 lettera *a*), il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica) e il documento indicato al § 8 lettera *m*), da cui risulti il pagamento della tassa e del contributo, come è prescritto nel § 4, lettera *b*).

§ 10. — Ai documenti elencati negli articoli precedenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

I disegni presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o privata, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal Rettore dell'Università o dal Direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 11. — I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre), e del beneficio di cui al paragrafo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) debbono dimostrare tali loro qualità con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di gurra.

Le vedove di guerra che intendano valersi del beneficio di cui all'art. 1 della ltgge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

§ 12. — Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 3 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione media, Ufficio concorsi) non oltre il 10 marzo 1927.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero assegna al candidato un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo d'arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 13. — Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove di esame, nei giorni indicati nella annessa tabella *B*, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.

§ 14. — Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

I titoli sono valutati per ogni concorrente prima delle prove orali limitatamente a quelli fra i concorrenti che sono ammessi alle prove stesse.

Il servizio d'insegnamento è computabile tra i titoli soltanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati. Il servizio militare prestato durante la guerra è considerato tra i titoli ed è valutato dalla Commissione in base ai documenti militari; se sia preceduto o seguito da almeno un anno di servizio scolastico, è valutato in base alle qualifiche ottenute nell'anno o negli anni d'insegnamento che lo precedettero o seguirono.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo ed il servizio non lodevole, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi del concorso come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti nella votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 15. — Le prove d'esame sono:

a) una prova scritta, per tutti i concorsi, eccettuato il gruppo n. 8 per il quale la prova è grafica;

b) una prova orale per tutti i concorsi.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi per i concorsi generali e speciali a cattedre di Regi Istituti Medi di istruzione e per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanati con R. decreto 18 gennaio 1925, n. 175.

Per lo svolgimento della prova scritta o grafica è assegnato ai concorrenti il termine massimo di cinque ore dalla dettatura del tema.

La prova orale comprenderà due esperimenti da svolgersi secondo le norme stabilite dalla Commissione in modo uniforme per tutti i concorrenti e da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consisterà in un colloquio della durata di non meno di 30 e non più di 45 minuti su non più di tre tesi estratte a sorte nella serie delle venti tesi degli accennati programmi d'esame per i concorsi. Il secondo esperimento consisterà in una lezione contenuta nei limiti delle cattedre messe a concorso e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 16. — Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso dell'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nella predetta tabella *B* sono altresì indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I concorrenti ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta sul Bollettino Ufficiale.

E' pertanto nell'interesse dei concorrenti di seguire la pubblicazione del Bollettino.

§ 17. — I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia), se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla Autorità Comunale di residenza o da un regio notaio. La firma della Autorità Comunale deve essere autenticata dal Prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal Presidente del Tribunale o dal Pretore competenti.

§ 18. — Per ogni concorso saranno formate due graduatorie: la prima di vincitori, la seconda di idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito e in numero non superiore a quello complessivo delle cattedre messe a concorso, indicato per ogni concorso nell'elenco di cui al § 1 del presente bando, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80/100.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi per ordine di merito, tutti i concorrenti provvisti dei titoli di ammissione di categoria *b*) di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando (titoli sprovvisti di pieno valore d'abilitazione per le discipline messe a concorso), purchè conseguano la votazione complessiva non inferiore a 60/100.

I concorrenti con titoli di ammissione di categoria *b*) che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori non saranno compresi una seconda volta all'effetto del conseguimento del diploma d'abilitazione in quella degli idonei.

I concorrenti provvisti di titoli di ammissione di categoria *b*) che a norma del § 2 del presente bando abbiano dichiarato di voler limitare la loro partecipazione al concorso al solo fine del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, saranno inclusi nella sola graduatoria degli idonei, qualunque sia la votazione complessiva conseguita purchè non inferiore a 60/100.

§ 19. — Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti deve essere riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1321, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 80/100 sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, le Commissioni esaminatrici indicheranno nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattia contratte nei reparti stessi.

§ 20. — I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati con decorrenza dal 1° ottobre 1927 ed entro i limiti delle cattedre che a quella data risultino vacanti, e dopo che siano assunte in ruolo le persone aventi precedente diritto a nomina.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale del Ministero, i vincitori che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 3 diretta al Ministero della Pubblica Istruzione Direzione generale della istruzione media indicando la sede o un numero di sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia allegate dal richiedente.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto della precedente disposizione è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

§ 21. — Nei concorsi che dànno accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione dei vincitori a questi diversi tipi d'istituto sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio, dall'Amministrazione.

Gli idonei non hanno nessun titolo per essere nominati, nemmeno in caso di rinuncia di qualcuno dei vincitori.

§ 22. — A tutti i concorrenti compresi nella graduatoria degli idonei e a quelli compresi nella graduatoria dei vincitori che siano stati ammessi al concorso in base a uno dei titoli di categoria *b*), di cui alla 2ª colonna della tabella *A* annessa al presente bando, dietro loro richiesta, in carta legale da L. 3, sarà rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 3ª e 4ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso nel quale hanno conseguita l'abilitazione ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 3.

§ 23. — I provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 16 gennaio 1927.

Il Ministro: Fedele.

Titoli di ammissione e diploma di abilitazione.

TABELLA *A*.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
1. Materie letterarie negli istituti medi inferiori.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl'istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti entro il 31 dicembre 1925, nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea o diploma.	Laurea in lettere o diploma di italiano, latino, storia e geografia degl' istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento) conseguiti dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in filosofia. Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento). Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento). Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia in qualunque scuola media di 1° grado.
2. Materie letterarie nel ginnasio superiore.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1925 nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia in qualunque scuola media.

(1) Fra i titoli di categoria *a*) per i singoli concorsi rientrano i corrispondenti diplomi di abilitazione rilasciati finora in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1590.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitaziane per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
3. Lettere classiche nel liceo.	Come sopra.	Come sopra.	**Diploma di lettere classiche.**	**Lingua e letteratura latina e greca, in qualunque scuola media.**
4. Lettere italiane e storia negli istituti medi superiori.	Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924. **Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, nel caso di candidati che furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa.**	Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella colonna precedente). **Laurea in filosofia.** **Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile (antico ordinamento).** **Diploma di materie letterarie o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero (nuovo ordinamento).** **Diploma ministeriale di abilitazione all'insegnamento letterario delle diverse scuole medie conseguito prima del 1° gennaio 1906.**	Diploma di italiano, latino e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.
5. Matematica e fisica.	Laurea mista in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o conseguita dopo tale data ma non oltre il 31 dicembre 1925, da candidati che, furono iscritti prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	**Laurea in matematica.** **Laurea in fisica.** **Laurea in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria.** **Laurea mista in scienze fisiche e matematiche (salvo il caso previsto nella colonna precedente).**	**Diploma di matematica e fisica.**	**Matematica e fisica in qualunque scuola media.**

(1) Fra i titoli di categoria *a*) per i singoli concorsi rientrano i corrispondenti diplomi di abilitazione rilasciati finora in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1539.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*		
6. (*a*, *b*, *c*, Lingua e letteratura straniera.	Diploma di 2° grado all'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. Diploma d'abilitazione conseguita nei corsi postuniversitari per la lingua straniera messa a concorso. Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito nel R. istituto superiore di commercio di Venezia prima del 2 febbraio 1924. Diploma di un istituto superiore di magistero femminile per la lingua straniera messa a concorso.	Diplomi di abilitazione di 1° grado per qualunque lingua straniera. Diploma di abilitazione di 2° grado, o di diploma postuniversitario o diploma dell'istituto superiore commerciale di Venezia per qualunque lingua straniera diversa da quella messa a concorso. Laurea per qualunque lingua straniera dell'istituto superiore commerciale di Venezia. Diploma dell'istituto superiore commerciale di Venezia per la stessa lingua straniera messsa a concorso, conseguito dopo il 1 febbraio 1924. Laurea in lettere. Laurea in filosofia. Laurea in giurisprudenza. Qualunque diploma degli Istituti superiori di magistero femminile (fatta eccezione del diploma per la lingua straniera messa a concorso) e diploma di italiano, latino, storia e geografia o di pedagogia o filosofia degli Istituti di magistero (nuovo ordinamento).	Diploma della lingua e letteratura straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie.
7. Materie giuridiche ed economiche.	Laurea in giurisprudenza conseguita entro il 31 dicembre 1924.	Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il ca-	Diploma di materie giuridiche ed economiche.	Materie giuridiche ed economiche in tutte le scuole medie.

(1) Fra i titoli di categoria *a)* per i singoli concorsi rientrano i corrispondenti diplomi di abilitazione rilasciati finora in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1589.

CONCORSI	TITOLI D'AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso — Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei provvisti dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Laurea in giurisprudenza conseguita dopo il 31 dicembre 1924 ma non oltre il 31 dicembre 1925, se il candidato era iscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della laurea stessa. Diploma in economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia conseguito prima del 2 febbraio 1924.	so previsto nella precedente colonna), diploma di economia e diritto del Regio istituto superiore di commercio di Venezia conseguito dopo il 1° febbraio 1924. Laurea in scienze economiche e commerciali dei Regi istituti superiori di commercio con speciale menzione del corso magistrale di economia e diritto anche se conseguita anteriormente al 2 febbraio 1924. Laurea in economia e diritto del Regio istituto superiore commerciale di Venezia.		
8. Costruzioni e topografia.	Laurea d'ingegnere civile conseguita entro il 31 dicembre 1924. Laurea d'ingegnere civile conseguita dopo il 31 dicembre 1924 ma non oltre il 31 dicembre 1924, se il candidato era inscritto prima dell'11 ottobre 1923 a tutti i corsi necessari pel conseguimento della detta laurea.	Laurea d'ingegnere civile nei casi non previsti nella colonna precedente. Laurea d'ingegnere industriale, navale, minerario. Laurea in matematica. Laurea in fisica.	Diploma di costruzioni e topografia.	Costruzioni e disegno costruttivo; topografia e disegno topografico nelle scuole medie.

(1) Fra i titoli di categoria *a*) per i singoli concorsi rientrano i corrispondenti diplomi di abilitazione rilasciati finora in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1530.

TABELLA *B*.

Sedi e giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche; giorni nei quali avranno inizio le prove orali per i concorsi che comprendono la sola prova orale (vedi paragrafi 15 e 16 del bando).

Numero del concorso secondo l'articolo 1	SEDI	Giorno della prova
1	Torino	19 Aprile 1927
	Milano	
	Bologna	
	Roma	
	Napoli	
	Palermo	
2	Roma	22 » »
3	Roma	25 » »
4	Roma	27 » »
5	Roma	29 » »
6 *a*)	Roma	2 Maggio 1927
» *b*)	Roma	3 » »
» *c*)	Roma	4 » »
7	Roma	6 » »
8	Roma	9 » »

NB. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi e le date sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel Bollettino Ufficiale.

Nei concorsi per i quali sono stabilite più sedi nel presente prospetto i candidati saranno assegnati alle diverse sedi d'ufficio dal Ministero, il quale terrà conto, possibilmente, delle indicazioni che i candidati stessi faranno nelle loro domande. Della assegnazione della sede di concorso si darà al candidato comunicazione o direttamente o mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Nella stessa comunicazione saranno indicati i luoghi in cui si terranno le prove.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza di sanità marittima n. 1 del 1927.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Considerata la comparsa della peste bubbonica in Bona (Algeria);

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato con il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Decreta:

Le provenienze dal porto di Bona (Algeria) sono sottoposte alle misure contro la peste prescritte dall'Ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1° settembre 1907, modificata con il decreto Ministeriale 30 agosto 1911.

I signori Prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, addì 18 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: MESSEA.

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE P. S. — DIVISIONE FORZE ARMATE DI POLIZIA

Ruoli di anzianità del personale di pubblica sicurezza.

In ottemperanza della disposizione di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, con supplemento al n. 20 del Bollettino Ufficiale del personale dell'11 luglio 1926 di questo Ministero, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei vicebrigadieri del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza nonchè quelli dei marescialli, brigadieri, vicebrigadieri, guardie scelte e guardie provenienti dal cessato regime austro-ungarico alla data della costituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (1° luglio 1925).

A mente di tale articolo i sottufficiali ed agenti interessati potranno nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 26 gennaio 1927 Anno V

Francia	92.08	Oro	450.20
Svizzera	447.54	Belgrado	41.20
Londra	113.131	Budapest (pengo) .	4.07
Olanda	9.34	Albania (Franco oro)	449 —
Spagna	381.50	Norvegia	5.93
Belgio	3.245	Svezia	6.22
Berlino (Marco oro)	5.5325	Polonia (Sloty) . .	—
Vienna (Schillinge)	3.2825	Corona Danese . .	6.20
Praga	69.125	Rendita 3,50 % . .	64 —
Romania	12 —	Rendita 3,50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	119.85	Rendita 3 % lordo .	42.50
Peso argentino oro	21.80	Consolidato 5 % . .	80.425
Peso argentino carta	9.63	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.25
New York	23.332		
Dollaro Canadese .	23.29		

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.